

Misurazione **temperatura corporea** prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, ai tempi del Covid 19. Problematiche e considerazioni.

Tra le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, previste dal Protocollo siglato tra Governo e sindacati, vi è la possibilità, per il datore di lavoro, di sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro.

Ai dipendenti la cui temperatura supera i 37,5°, sarà quindi precluso l'accesso in azienda.

Tale misura potrebbe, all'apparenza, risultare in contrasto con l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, che pone in capo al datore di lavoro il divieto di compiere accertamenti sull'infermità per malattia del lavoratore dipendente, ma tale contrasto è da ritenersi escluso in base ad alcune considerazioni.

Innanzitutto, la temperatura corporea superiore ai 37,5°, non è di per sé sintomatica del contagio da coronavirus, ma soprattutto, i contagiati potrebbero per assurdo e al contrario essere altri lavoratori, però asintomatici.

La misurazione della temperatura quindi non permette al datore di lavoro di conoscere la patologia del dipendente, e tale dato resterà pertanto non accessibile.

In secondo luogo, vanno tenuti in considerazione, altri diritti particolarmente rilevanti, tra i quali l'interesse alla continuità delle attività aziendali, il diritto alla salute dei lavoratori e il dovere del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica di tutti i lavoratori, sancito dall'art. 2087 del codice civile.

Il problema sorge, piuttosto, con riferimento alla tutela dei dati personali del lavoratore, e per questo motivo il Garante Privacy è intervenuto sul punto, con il Comunicato del 2 marzo 2020, con il quale preclude ai datori di lavoro la raccolta sistematica di informazioni inerenti la presenza di eventuali sintomi influenzali e prevede che tale compito, sia demandato a soggetti che istituzionalmente svolgono queste funzioni in modo qualificato.

E' il protocollo stesso, in ogni modo, a precisare che il rilevazione della temperatura corporea costituisce, un trattamento dei dati personali e pertanto deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

Vediamo di seguito cosa può fare il datore di lavoro per assicurarsi che tale trattamento venga effettuato in ottemperanza alla normativa sulla protezione dei dati personali:

- *In primis*, individuare i soggetti preposti alla rilevazione della temperatura, autorizzarli in maniera specifica e fornire loro le informazioni necessarie per la protezione dei dati raccolti;
- A seguito della misurazione della temperatura, il dato relativo non deve essere registrato, salvo il caso di superamento dei 37,5°, per poter documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- In caso di registrazione, il dato, deve essere conservato in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo;
- Il dato non deve essere comunicato o diffuso, salva specifica richiesta dell'Autorità sanitaria.
- Infine, è consigliabile predisporre la redazione di una informativa per il trattamento dei dati da rendere ai lavoratori sottoposti a tale specifica cautela.

Nell'informativa, quale base giuridica del trattamento andrà indicato:

1. la necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;
2. la necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento;
3. la necessità del trattamento per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

Avv. Ignazio Ballai